



REP. n. 1

N. 14/2012 R.C.P.

IL TRIBUNALE DI PESCARA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Giuseppe Cassano

Presidente

Dott. Angelo Zaccagnini

Giudice

Dott.ssa Anna Fortieri

Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO**I. LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.**

L'Agenzia Ippica Raffaello S.r.l. con sede legale in Pescara alla Via Raffaello n. 123 con ricorso depositato in data 08/11/2012 ha avanzato domanda di ammissione al concordato preventivo, basata su un piano suddiviso in tre classi e così articolato:

- 1) pagamento integrale delle spese di procedura (indicate in € 100.000,00);
- 2) il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati (lavoro dipendente, INPS ed Erario indicati in complessivi € 192.107,79);
- 3) il soddisfacimento di alcuni crediti chirografari in misura del 100% (indicati in complessivi € 20.033,67);
- 4) il soddisfacimento dei restanti crediti chirografari in misura non superiore al 15% (indicati in complessivi € 667.831,58);
- 5) reperimento delle risorse necessarie mediante:
 - a) la messa a disposizione dei creditori concordatari del ricavato della liquidazione dei beni personali del sig. Sborgia Marcello (stimati nel valore minimo di € 5.418.027,89 dal CTU nominato ing. Augusto De Carlo al netto dei gravami iscritti per la soddisfazione dei debiti personali), in misura non superiore al 15% del realizzo e, in ogni caso,

2

entro il limite necessario a consentire la soddisfazione del ceto dei creditori chirografari e privilegiati generali degradati a chirografari, previo conferimento di tale somma ricavata in trust autodichiarato con indicazione, quale trustee, del Liquidatore Giudiziale, quale protector, del Commissari Giudiziali e, quale beneficiario, della Massa dei creditori del concordato preventivo;

- b) il realizzo di attività liquidabili (indicate in € 7.591,92 e costituite dal deposito cauzionale relativo al contratto di affitto del locale nel quale veniva esercitata l'attività);

Con decreto depositato in data 2 maggio 2013 questo Tribunale, all'esito della convocazione della società ricorrente e del P.M., ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della suddetta società determinando in € 25.000,00 il deposito cauzionale, e fissando l'udienza per l'adunanza dei creditori al 6 giugno 2013.

Eseguite le formalità pubblicitarie del decreto, nei termine di legge i commissari giudiziali, Dott. Enrico Vitileia e Avv. Ludovico De Benedotis, depositavano la relazione ex art. 172 L.F., nella quale determinavano in € 371.614,10 l'attivo realizzabile ed in complessivi € 32.255.586,33 i crediti da soddisfare di cui € 100.000,00 per spese di procedura, € 131.935,62 per debiti erariali e previdenziali, € 60.172,17 privilegiati per lavoro dipendente, € 20.033,67 per crediti chirografari soddisfatti al 100% ed € 100.174,74 per crediti chirografari soddisfatti al 15%. Per effetto della insufficienza dell'attivo a far fronte alle esigenze creditorie, i commissari ritenevano di non potersi esprimere in senso favorevole al piano proposto fino alla conferma della stima dei beni personali messi a disposizione e previa messa a disposizione di ulteriori € 40.702,10 per la soddisfazione dei creditori.

Nel corso dell'adunanza dei creditori del 6 giugno 2013 il CTU incaricato della stima indicava quale valore complessivo del patrimonio immobiliare del sig. Sborgia Marcello, messo a disposizione della procedura, € 8.000.000,00 a lordo dell'incidenza dei debiti e delle garanzie personali portando, pertanto, i commissari a rivedere la valutazione espressa nel senso della fattibilità del piano così come proposto.

Nel corso della medesima adunanza dei creditori, dopo l'illustrazione della relazione del commissario, l'intervento dello stimatore nominato, Ing. Augusto De Carlo, ai fini della

stima definitiva del patrimonio immobiliare messo a disposizione dal sig. Sborgia Marcello, e le precisazioni dell'avv. Felaco in ordine al trust costituendo, i commissari ritenevano superate le perplessità manifestate in ordine al piano, ritenendo comunque di dover rendere edotto il ceto creditorio della circostanza che i beni destinati dal Trustee non sono i beni immobili ma piuttosto il ricavato della loro liquidazione.

Nel corso dell'adunanza venivano ammessi al voto i creditori chirografari come da elenco di cui al verbale dell'adunanza per un ammontare complessivo di crediti pari ad € 715.255,70;

Con dichiarazioni pervenute prima e nel corso dell'adunanza e fino al termine di venti giorni successivi dalla stessa hanno espresso voto favorevole complessivi, espressamente e per silenzio, n.16 creditori rappresentanti crediti pari ad € 627.797,99 e quindi superiori alla maggioranza dei crediti ammessi al voto in quanto pari ad una percentuale dell' 97,192 %;

Sebbene pervenute in data successiva all'adunanza precisazioni da parte di alcuni soggetti creditori, è stato dai commissari ritenuto che esse non abbiano inciso sulla determinazione della maggioranza né sulla persistenza delle condizioni di fattibilità del piano laddove, a fronte di un fattisogno concordatario di € 451.670,53 l'attivo concordatario massimo offerto ai creditori ammonta al 15% di € 7.659.881,18 (valore dei beni del socio Sborgia Marcello come da ultima stima dell'ing. Augusto De Carlo).

Con decreto depositato il 12 luglio 2013, il Tribunale, su relazione del giudice delegato, constatato il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, dava ingresso al giudizio di omologazione, dando le disposizioni previste dall'art. 180 comma 1 L.F. e fissando per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale l'udienza dell'11 ottobre 2013, differita d'ufficio all'8 novembre 2011.

In data 29 ottobre 2013 i commissari giudiziali depositavano il proprio motivato parere conclusivo, esprimendosi conclusivamente in favore della omologazione del concordato proposto dalla società Agenzia Ippica Raffaello S.r.l.

Nei dieci giorni precedenti l'udienza, e segnatamente in data 28 ottobre 2013, si costituivano i signori Gabriella Giuseppina D'Angelo, Francesca Secchioni e Mario Secchioni, creditori dissenzienti in seno alle operazioni di voto, segnalando l'omessa indicazione all'interno del piano di un loro credito di € 40.157,52 relativo a canoni di locazione scaduti e mai pagati nonché l'erronea indicazione della posta di € 7.751,92 tra i

4

crediti vantati dalla società richiesta in concordato a titolo di restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato per l'accensione del predetto contratto di locazione.

Gli opposenti in sede di voto avevano fornito prova del credito vantato versando in atti il titolo esecutivo nascente dalla procedura di sfratto per morosità e chiedendo in aggiunta il riconoscimento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni subiti per lo stato di degrado e danneggiamento nel quale versava l'immobile concesso in locazione alla conclusione della stessa.

Nell'atto di costituzione veniva contestato l'ammontare del credito ammesso al voto limitatamente ad € 19.522,88 sottolineando la necessità di riconoscere lo stesso nella misura di € 40.157,52, così come espresso in seno alle operazioni di voto. Inoltre gli opposenti ritenevano doversi dichiarare l'inesistenza del credito vantato dalla società per la restituzione del deposito cauzionale in ragione del fatto che l'obbligo di restituzione sarebbe sorto solo in ragione dell'integrale adempimento da parte del conduttore, circostanza che in questo caso non si sarebbe avverata, il che costituiva presupposto per la ritenzione della stessa da parte dei locatori a titolo di garanzia del ripristino dei locali.

La omessa indicazione tra le passività delle somme vantate dagli opposenti in relazione ai canoni scaduti e non pagati, nonché l'erronea menzione del deposito cauzionale tra le poste attive si avrebbero dovuto essere qualificate, a detta degli opposenti, alla stregua di comportamenti dolosi idonei a provocare la revoca del beneficio concordatario ai sensi dell'articolo 173 L.F. generando una falsa rappresentazione per i creditori chiamati a decidere in ordine alla convenienza della proposta concordataria (in relazione alle seguenti voci: € 7.751,92 erroneamente iscritti in attivo per il deposito cauzionale da recuperare; € 37.000,00 per canoni scaduti e non pagati; € 46.160,68 a titolo risarcitorio per danni all'immobile locato)

Ad ogni buon conto, anche a non voler accogliere le doglianze integranti gli estremi della revoca, le somme ulteriori richieste dovevano, a detta degli opposenti, essere fatte oggetto di accantonamento ai sensi dell'articolo 180 comma VI L.F. essendo in discussione la sussistenza e/o l'entità delle stesse.

Gli opposenti chiedevano pertanto l'accantonamento delle somme richieste ai sensi dell'articolo 180 comma VI L.F., ovvero la revoca dell'ammissione al concordato della società Agenzia Ippica ai sensi dell'articolo 173 L.F. e comunque il rigetto della

omologazione per assenza delle condizioni di fattibilità della proposta, in via istruttoria istando per la consulenza tecnica ai fini della quantificazione dei danni richiesti.

Alla udienza dell'8 novembre 2013 è comparsa la società proponente rappresentata dall'avv. Felaco, la quale ha insistito per l'omologazione del concordato, i Commissari Giudiziali che si sono riportati alla relazione e al parere favorevole ivi espresso, precisando l'inopportunità di segnalare le condotte poste in essere dalla società in concordato ai sensi dell'articolo 173 L.F. in ragione del fatto che la fattispecie fraudolenta ivi prevista sarebbe superata dalla stessa proposta concordataria e dalla costituzione di un trust il cui valore patrimoniale è idoneo a coprire in misura ampia l'emergenza dei maggiori crediti vantati. Gli opposenti, rappresentati dall'avv. Teti, si sono riportati alla memoria di costituzione depositata. È stato, altresì presente il sig. Sborja Marcello titolare del patrimonio destinato in trust autodichiarato.

Il Tribunale si è riservato, quindi, di decidere in ordine alla omologazione del concordato.

II. SULLA OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO.

In ordine alla omologazione, in primo luogo occorre sottolineare quali sono i presupposti per ritenere esistente la legittimazione a proporre opposizione al fine di escludere, eventualmente, la titolarità della stessa in capo agli odierni opposenti.

La giurisprudenza sul punto pacificamente ritiene che *"l'articolo 180, comma 2, L.F. riconosce a "qualunque interessato" la legittimazione a proporre opposizione al giudizio di omologazione del concordato preventivo. Non solo, pertanto, detta legittimazione spetta a soggetti diversi dai creditori ma anche a tutti coloro che non abbiano votato favorevolmente all'omologa del concordato ed anche ai creditori non dissenzienti, quali coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti: tali soggetti, infatti, prospettano un interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là ed in aggiunta a qualunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all'omologazione"* (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I 26 luglio 2013, n. 13284; Appello Brescia 13 settembre 2013). Ne consegue che, tale legittimazione deve riconoscersi ancor di più in capo ai creditori dissenzienti i quali sono titolari di uno



6

specifico interesse, in ragione della parziale o totale esclusione del credito da essi vantato, a contrastare l'omologa e quindi la convenienza del concordato proposto.

Riconosciuta la legittimazione degli opposenti, appare a questo punto opportuno definire l'ambito valutativo che l'art. 180 comma 4 L.F. (come sostituito dall'art. 16 d.lgs. 169/2007) riserva al Tribunale in presenza di opposizioni all'omologazione da parte dei creditori.

Con l'opposizione all'omologa l'opponente può lamentare illegittimità che afferiscono non solo alla regolarità della procedura, ma anche al contenuto sostanziale della proposta di concordato; ciò comporta il necessario vaglio, da parte del tribunale, oltre che della sussistenza dei requisiti di regolarità della procedura, anche del contenuto della proposta con riferimento alla lamentata sostanziale non fattibilità della proposta (cfr. sul punto Tribunale di Roma 11 gennaio 2013)

Pertanto l'oggetto del controllo del giudice in questa sede viene a vertere sia sulla verifica della idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia sulla fattibilità della proposta, sia, infine, sulla effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, dunque, nell'ambito di detto controllo, la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni adottate dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente "prima facie", a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati.

Resta, invece, riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 27 maggio 2013 n. 13083)

In ordine al vaglio di fattibilità rimesso al Tribunale deve sottolinearsi che la fattibilità del piano di concordato non deve essere confusa con la convenienza della proposta (vale a dire con il giudizio di merito certamente sottratto al tribunale e riservato ai creditori); infatti la prima, intesa come una prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini termini prospettati, implica una ulteriore distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica. La verifica della fattibilità giuridica spetta sicuramente al giudice, il quale dovrà esprimere un giudizio negativo sull'ammissibilità della proposta quando le sue modalità

attuative risultino incompatibili con norme inderogabili. È, invece, di competenza esclusiva dei creditori il giudizio in ordine alla fattibilità economica del concordato, posto che questa valutazione consiste in un giudizio prognostico che comporta margini di opinabilità e possibilità di errore che si traducono inevitabilmente in un fattore di rischio per i soggetti interessati; è quindi ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto del concordato preventivo, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori (sul punto Cassazione Sez. Un. Civili, 23 gennaio 2013, n. 1521)

Nel caso di specie l'opposizione all'omologa proposta dai signori D'Angelo e Vecchioni ha ad oggetto l'omessa ammissione al voto di parte del credito vantato e l'erronea indicazione tra i crediti sociali di un deposito cauzionale deputato ad essere posto a garanzia della eliminazione dei danni causati all'immobile.

In via preliminare occorre chiarire il margine di fondatezza della istanza di revoca avanzata ai sensi dell'articolo 173 L.F. declinando gli oppositori l'omessa indicazione dei crediti scaturenti da titolo esecutivo giudiziale e l'erronea indicazione del deposito cauzionale tra le attività, alla stregua di dolosa e fraudolenta occultazione delle poste passive e falsa rappresentazione dei presupposti per l'accesso al beneficio concordatario.

Premesso che l'oggetto della valutazione del Tribunale in questo caso è lo stesso che si impone in sede di ammissione alla procedura, e quindi appare limitato alla verifica formale e alla fattibilità giuridica del piano, ai fini della configurabilità delle fattispecie richiamate all'articolo 173 L.F. occorre che la non veritiera rappresentazione sociale abbia indotto in errore i creditori nella approvazione della proposta ed effettivamente frustrato le rispettive ragioni di credito.

Nel caso che ci occupa i creditori, già in sede di adunanza, hanno potuto analizzare la ragione di credito vantata dagli odierni oppositori - che, come affermato nella memoria di costituzione, rilevavano già dall'inizio le due anomalie presenti all'interno della proposta - e quindi hanno agevolmente potuto esprimere consapevolmente il loro voto.

La circostanza appena richiamata unitamente al fatto che, all'interno della proposta viene garantita l'istituzione di un trust autodichiarato nel quale confluisce il corrispettivo della liquidazione di beni per un valore stimato dal CTU di circa € 8.000.000,00, corrispettivo che per il 15% viene messo a disposizione della procedura, dunque, un valore ben superiore al fabbisogno concordatario, escludono in radice la possibilità di ritenere che le

8

condotte omissive poste in essere dalla società (ovvero erronee, in relazione alla indicazione tra le poste attive del valore del deposito cauzionale) abbiamo indotto ad una erronea informazione dei creditori e dolosa pretermissione di voci del passivo.

Il valore dell'attivo concordatario, superando di molto le istanze creditorie, è idoneo ad escludere qualsiasi ipotesi dolosa e fraudolenta in danno del ceto creditorio (cfr. sui medesimi principi Tribunale di Prato del 2 maggio 2012 e Cassazione civile, 21 aprile 2011 n. 13817).

Tanto premesso va chiarito che il giudizio di omologazione ha pur sempre ad oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore sin dal deposito del ricorso, di regolare il proprio stato di crisi attraverso lo strumento del concordato preventivo.

Pertanto, analogamente a quanto avviene in fase di ammissione alla procedura, il Tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi venga regolata per il tramite dello strumento concordatario. Ne consegue che non possono costituire oggetto di diretta valutazione del Tribunale le domande di accertamento di crediti proposte dai singoli creditori, e che l'opposizione all'omologazione devono farsi valere esclusivamente motivi che, evidenziando l'assenza delle condizioni di ammissibilità del concordato, precludono l'accoglimento della domanda formulata dall'imprenditore.

La verifica dei crediti effettuata dal Giudice delegato al momento della votazione, infatti, esplica i suoi effetti limitatamente a tale fase e può essere oggetto di riesame da parte del Tribunale in sede di omologazione unicamente nella misura in cui, avendo escluso dal voto creditori che ne avevano diritto, la maggioranza non possa ritenersi effettivamente raggiunta (articolo 176 L.F. e nel medesimo senso anche Tribunale di Prato del 2 maggio 2012). Residuano, invece, alla valutazione successiva compiuta dal liquidatore la effettiva quantificazione dei crediti e della loro natura, con trattazione delle controversie da parte del Giudice Ordinario.

Una conclusione che può agevolmente dedursi dal disposto degli articoli 175 e 176 L.F. dai quali si desume che le contestazioni sono decise provvisoriamente dal GD prima della votazione, ai fini della stessa e del calcolo della maggioranza, senza che ciò pregiudichi eventuali pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.



Nel caso di specie non potendosi ritenere integrata la fattispecie del mancato raggiungimento della maggioranza utile ai fini dell'approvazione della proposta, ipotesi nella quale il giudizio di questo Tribunale potrebbe estendersi al merito della contestazione, questo sindacato deve ritenersi precluso e rimesso al Giudice Ordinario il quale adotterà i mezzi, anche istruttori, idonei ai fini della definitiva liquidazione del credito.

A questo punto, servendoci delle conclusioni cui è giunta Suprema Corte nella pronuncia n. 1521/2013, all'interno della quale si abilita il Tribunale a decidere sulla fattibilità del piano, intesa quale "prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati", è necessario verificare l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato e il perseguimento dell'obiettivo specifico del procedimento che si risolve nel superamento della crisi dell'imprenditore.

La fattibilità giuridica, così come descritta, deve essere intesa nel senso della compatibilità della proposta a norme giuridiche inderogabili e la concreta realizzabilità giuridica della stessa, da valutarsi tenendo conto del suo contenuto e delle finalità perseguite. I margini di intervento del giudice, pertanto, non sono identificabili a priori e in astratto, proprio in ragione della necessità di esaminare il contenuto della proposta.

Nel caso che ci occupa, la relazione ex art. 172 L.F. depositata dai commissari e, ancor di più, il parere motivato del 29 ottobre 2013 prospettano chiaramente la concreta realizzabilità del piano e della proposta in termini che potranno condurre alla soddisfazione dei creditori privilegiati al 100%, di alcuni creditori chirografari al 100% e dei restanti chirografi nella percentuale del 15%.

Percentuale, anche quest'ultima, non irrisoria e comunque in parte soddisfattiva, potendo dirsi integrati, nella specie, sia il requisito della fattibilità giuridica sia quello della sussistenza della causa in concreto.

Per quanto concerne l'istituzione del trust autodichiarato, nonostante i dubbi da principio manifestati dai commissari, gli stessi, a seguito dei chiarimenti resi dal legale della società in concordato in seno all'adunanza del 6 giugno 2013, hanno rivisto in senso positivo il loro parere.

Anche il giudizio in ordine al rispetto dei requisiti di legge nel soddisfacimento dei creditori mediante tale istituzione spetta a questo Tribunale.

10

Come è noto, la figura del trust non ha una disciplina positiva diretta nel nostro ordinamento e, tuttavia, la giurisprudenza ne ha a più riprese sancito la meritevolezza degli interessi perseguiti (salvo casi di frode che sono stati opportunamente stigmatizzati e concernano i beni della stessa azienda che si trova in stato di insolvenza: cfr. Trib. Mantova, 18 aprile 2011: *“Un trust liquidatorio che si ponga come dichiarato scopo quello di tutelare i creditori ricorrendo alla segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio aziendale, quando l'impresa si trova già in stato di insolvenza (ed avrebbe pertanto dovuto accedere agli istituti concorsuali), è incompatibile con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 15, lettera e) della convenzione dell'Aja 1 luglio 1985. Un trust attuato in tale situazione costituisce un atto privatistico che mira a sottrarre agli organi della procedura concorsuale la liquidazione dei beni in assenza del presupposto sul quale poggia il potere dell'imprenditore di gestire il proprio patrimonio, ossia che l'impresa sia dotata di mezzi propri. Se così non fosse a qualunque imprenditore insolvente che intende evitare il fallimento potrebbe essere consentito lo spossessamento di tutti i propri beni mediante conferimento in trust rendendoli non aggredibili dai creditori. In questo caso, la causa in concreto perseguita dal disponente si pone in contrasto con le norme di cui agli articoli 13 e 15, lettera e) della citata convenzione e comporta la nullità dell'atto istitutivo del trust o comunque la nullità dell'effetto segregativo che ne scaturisce. Lo scopo di protezione dichiarato dal trust costituisce pertanto non un mezzo di tutela del patrimonio nell'interesse dei creditori bensì un abusivo utilizzo del trust finalizzato a sottrarre il disponente alla legislazione concorsuale italiana e comunque un atto negoziale in frode alla legge ex art. 1344 c.c. in quanto mirante a realizzare effetti (la sottrazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente ai creditori) ripugnanti per l'ordinamento giuridico italiano”* e Trib. Reggio Emilia, 14 marzo 2011: *“non appare meritevole di tutela il trust costituito dal liquidatore mediante conferimento dell'intero patrimonio societario attivo e passivo con lo scopo dichiarato di agevolare “l'eventuale commercializzazione del patrimonio, prevenendo eventuali azioni revocatorie concorsuali” ed altresì di provvedere al pagamento dei creditori sociali nel rispetto della par condicio qualora, dall'analisi complessiva dell'atto istitutivo, si possa affermare che il trust in esame non fornisca alcuna utilità aggiuntiva alla liquidazione della società se non quella di sgravare il liquidatore dei compiti ad esso imposti dalla legge e di assegnargli la posizione di trustee”*).

Nel caso che ci occupa il trust costituendo prevede la destinazione di beni non costituenti

patrimonio della società in concordato ma bensì di un terzo, tale Sborgia Marcello, pertanto l'apporto di beni ha lo scopo di rendere fattibile e di garantire i risultati prospettati ai creditori, creditori.

A ciò si aggiunge che, come richiesto ai fini del controllo e quindi dell'ammissibilità della proposta, la funzione di *protector* del *trust* deve essere affidata al commissario giudiziale, condizionando ogni scelta del trustee al preventivo parere di quest'ultimo. (cfr. in merito Tribunale Ravenna, 04 aprile 2013).

Posto che il *trust* previsto nella proposta concordataria è in possesso di tutti i requisiti richiamati va ritenuto legittimo ed idoneo ad una piena soddisfazione dei creditori che potranno essere soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili (articolo 180 comma IV L.F.).

Ciò posto, in linea generale, devono ora essere verificate in concreto la regolarità della procedura (intesa in senso non meramente formale e, quindi, come comprendente anche la verifica della persistenza attuale delle condizioni di ammissibilità del concordato) e l'esito della votazione.

1. LA REGOLARITA' DELLA PROCEDURA.

Quanto alla regolarità della procedura, va constatato che essa si è correttamente snodata attraverso le scadenze procedurali delineate dalla legge, mediante atti anche contenutisticamente conformi alle previsioni legali, portati a conoscenza dei soggetti nonnativamente destinatari degli stessi (e così la domanda è stata comunicata al pubblico ministero; il decreto di apertura -emesso dopo la convocazione della debitrice- è stato pubblicizzato nelle forme previste dall'art. 166 L.F.; i creditori risultanti dalle scritture contabili hanno ricevuto l'avviso di cui all'art. 171 L.F.; i commissari giudiziali hanno depositato nel termine di cui all'art. 172 L.F. la relazione redatta secondo le prescrizioni di tale norma; il decreto di apertura del giudizio di omologazione è stato notificato al commissario giudiziale e pubblicato a norma dell'art. 17 L.F.; la ricorrente ha provveduto all'iscrizione a ruolo del giudizio di omologazione e si è in costituita nel giudizio stesso)

2. LA SUSSISTENZA ATTUALE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL CONCORDATO.

Alla luce dal parere del commissario giudiziale e dell'ulteriore materiale cognitivo a disposizione del Tribunale vanno confermate le valutazioni già espresse con il decreto di

12

apertura della procedura in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato.

Il presumibile valore di liquidazione dei beni messi a disposizione, come valutato dallo stimatore nominato ai sensi dell'art. 172 L.F., conduce ad una quantificazione delle risorse realizzabili in misura tale da garantire il soddisfacimento dei creditori sociali, soprattutto grazie all'apporto del terzo mediante istituzione del trust autodichiarato, il pagamento integrale delle spese di procedura, di giustizia e dei creditori muniti di privilegio e di alcuni dei chirografi, con istituzione di una classe di creditori chirografari da soddisfare nella misura stimata del 15 %. Misura di soddisfazione, quest'ultima, che, anche alla luce della relazione dei commissari giudiziali, appare sufficiente ai fini dell'omologa del concordato.

Tali dati sono, dunque, ampiamente sufficienti a fondare una prognosi di concreta realizzabilità del piano.

3. L'ESITO DELLA VOTAZIONE.

Non resta, quindi, che procedere alla verifica dell'esito della votazione.

Il Collegio ritiene che i criteri di ammissione al voto dei crediti seguiti dal giudice delegato siano da condividere, in quanto conformi alle previsioni normative.

Non paiono enucleabili, in funzione della differenziazione di trattamento proposto, classi di creditori nel senso previsto dall'art. 160 L.F., ma esclusivamente le due categorie dei creditori in senso lato privilegiati (cioè muniti di privilegio, pegno o ipoteca sui beni della società ricorrente) e dei creditori chirografari.

Inoltre, il trattamento previsto per i crediti in senso lato privilegiati nella proposta modificata deve essere qualificato come pagamento integrale e, come tale, comporta la loro esclusione dal voto ai sensi dell'art. 177 comma 2 L.F. come sostituito dall'art. 15 d.lgs. 169/2007.

Tale norma prevede, infatti, che *"i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione"* ed equipara poi i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncianti in tutto o in parte alla prelazione ai creditori chirografari *"per la parte del credito non coperta dalla garanzia"*. Il successivo terzo comma dispone che *"i creditori*

muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito".

Ritenuto altresì di dover parificare ai creditori chirografari tout court anche quelli per i quali è prevista la soddisfazione del credito al 100% senza previsione di interessi, appare corretta l'ammissione al voto, nella entità risultante dalle verifiche eseguite dal commissario giudiziale, dei crediti chirografari secondo le determinazioni assunte dal Giudice Delegato nel corso dell'udienza fissata per l'adunanza dei creditori.

L'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto, sul quale calcolare la maggioranza prescritta dall'art. 177 comma 1 L.F. per l'ipotesi di concordato con due classi di creditori chirografari, l'una soddisfatta al 100% e l'altra al 15%, è pari ad € 715.255,70 (risultanti dal totale dei crediti ammessi al voto in sede di adunanza).

Il totale dei voti favorevoli è pari ad € 695.732,81, corrispondente alla somma tra i voti pervenuti prima dell'adunanza e quelli espressi nel corso dell'adunanza e le adesioni pervenute nei venti giorni successivi e al 97,27% del totale.

Non essendo stati espressi voti contrari prima e nel corso dell'adunanza il totale dei voti contrari pervenuti nei venti giorni successivi è stato pari ad € 19.522,89.

Successivamente all'adunanza del 6 giugno 2013 pervenivano alcune precisazioni di credito che, ferma restando la maggioranza raggiunta in misura di € 695.732,81, questa viene oggi a rappresentare l'86,57% dei crediti chirografari aggiornati e pari ad € 803.659,15. Pertanto la maggioranza richiesta dall'articolo 177 l.f. è stata raggiunta e il concordato deve, pertanto, essere omologato.

IV. LE DISPOSIZIONI ACCESSORIE.

A) L'attuale testo dell'art. 181 L.F. non prevede più che il decreto di omologazione contenga disposizioni relative alle modalità di esecuzione del concordato, ed in particolare alle modalità di versamento delle somme dovute alle singole scadenze. L'attuale art. 180 L.F. attribuisce invece al tribunale (e non più al giudice delegato) la competenza a determinare le modalità di deposito e le condizioni di svincolo delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili. A questo proposito, come già sottolineato in precedenza, l'ammontare dei diritti di credito è contestato dagli oppositori sia con riferimento al credito ulteriore e non riconosciuto relativo all'omesso versamento

14

dei canoni per la differenziale dichiarata somma di € 17.519,96, sia con riguardo all'ulteriore credito vantato a titolo risarcitorio (€ 46.160,68).

Rispetto ai predetti crediti oggetto di contestazione va disposto l'accantonamento e deposito delle relative somme ai sensi dell'articolo 180 comma 6 L.F. in un libretto di deposito bancario già acceso presso la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona al numero di libretto 1294016 alle condizioni assicurate per i depositi giudiziari intestato alla procedura con indicazione nominativa del creditore e vincolato all'ordine del giudice delegato, il quale provvederà allo svincolo su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione.

Parimenti, ed in termini generali, con riferimento ad eventuali contestazioni future ovvero a creditori che risultassero irreperibili, va disposto il deposito degli importi risultanti dall'elenco delle passività che verrà formato dal liquidatore secondo le disposizioni specificate in dispositivo, maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati in distinti libretti di deposito bancario (l'uno già acceso presso la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona al numero di libretto 1294016 e l'altro da accendere presso la s.p.a. Carichiati alle condizioni assicurate da tali banche per i depositi giudiziari) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato, il quale provvederà allo svincolo, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero anche qui, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione.

B) L'art. 182 L.F. continua a prevedere che se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente il tribunale nomini uno o più liquidatori ed un comitato di creditori e determini "le altre modalità della liquidazione". L'art. 16 d.lgs. 169/2007 ha aggiunto alla disposizione quattro ulteriori commi, con i quali ha esteso al liquidatore ed al comitato dei creditori alcune norme dettate, rispettivamente, per il curatore e per l'omologo organo del fallimento ed alla attività liquidatoria alcune delle norme che regolano la liquidazione del patrimonio fallimentare ed ha previsto che il compimento, nel corso e ai fini della liquidazione, di determinati atti (tra i quali vengono nel caso di



specie in considerazione le vendite di beni immobili) debba essere autorizzato dal comitato dei creditori.

Poiché la proposta oggi omologata consiste, non nella cessione di beni della società debitrice, che, in realtà, non possiede beni da , ma nella soddisfazione dei creditori mediante il ricavato, costituito in trust, della liquidazione del patrimonio del socio Sborgia Marcello, ricavato che viene posto a soddisfazione dei creditori nella misura del 15%, e considerato che il piano indica quale trustee il liquidatore giudiziale, è necessario prevederne la nomina.

Deve, pertanto, farsi applicazione delle norme appena richiamate.

La nomina del liquidatore, dovendo trovare applicazione l'art. 28 L.F. richiamato dal ricordato art. 182, deve essere effettuata tra i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore, con esclusione degli organi della società ricorrente, dei creditori e di chi si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

La società proponente non ha indicato alcun nome ai fini dell'incarico di liquidatore, pertanto questo Tribunale nomina d'ufficio quale liquidatore il Dott. De Blasio Claudio, in quanto in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione al quale non emergono dagli atti situazioni di incompatibilità o di potenziale conflitto di interessi.

Quali componenti del comitato dei creditori vengono nominati, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 40 comma 2 L.F., BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA (tra il ceto dei creditori bancari titolare del credito chirografario di maggiore importo), SPATI S.P.A. (fornitore titolare del credito di maggiore importo) e AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI (titolare di uno dei crediti chirografari di maggiore importo).

Il Presidente del comitato verrà nominato dai suddetti componenti come previsto dall'art. 40 comma 3 L.F..

Quanto alle modalità della liquidazione, ben poco vi è da aggiungere rispetto a quelle predeterminate dal piano e a quelle conseguenti dalla applicazione (con l'avvertenza già precisata) degli artt. da 105 a 108-ter L.F.. Ovviamente, il liquidatore compirà tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione dei cespiti che non siano già stati liquidati a seguito dell'autorizzazione resa ai sensi dell'art. 167 L.F., secondo il programma di cui alla proposta, procedendo comunque agli atti di vendita previa autorizzazione del

16

comitato dei creditori e secondo procedure competitive, sulla base dei valori già determinati dallo stimatore nominato in corso di procedura.

C) Infine, devono essere determinate le modalità attraverso cui possa esplicarsi la sorveglianza dell'adempimento del concordato che l'art. 185 L.F. continua ad affidare al commissario giudiziale. A ciò si provvede come in dispositivo, indicando nel giudice già delegato alla procedura il destinatario delle comunicazioni informative rivolte all'ufficio.

D) Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di omologazione, in mancanza di opposizioni.

P.Q.M.

1. **omologa** il concordato preventivo proposto dalla Agenzia Ippica Raffaello con ricorso depositato in data 8 novembre 2012;
2. **nomina** liquidatore il dott. Claudio De Blasio, con studio in Spoltore, Palazzetto delle Professioni, S.S. 16 Bis, n. 94;
3. **nomina** componenti del comitato dei creditori BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA, SPATI S.P.A. e AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI;
4. **dispone** le seguenti modalità di liquidazione:
 - a) il liquidatore provvederà a redigere e depositare in cancelleria, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, sentiti la debitrice e il commissario giudiziale;
 - b) il liquidatore provvederà alla riscossione dei crediti;
 - c) nonché al compimento di tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione, secondo il programma di liquidazione contenuto nella proposta omologata;
 - d) per il compimento di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici il liquidatore acquisirà il parere del comitato dei creditori, del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il giudice delegato;
 - e) per le spese necessarie il liquidatore provvederà a richiedere l'anticipazione ai commissari giudiziali, che utilizzeranno il deposito giudiziario già in essere, previa autorizzazione del giudice delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa e dell'entità residua del deposito);

- f) il liquidatore verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione sul conto corrente già acceso presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.p.a., già Banca Popolare di Lanciano e Sulmona al numero di libretto 1294016 nel rispetto delle condizioni assicurate per i depositi disposti da questo tribunale ed intestato alla procedura concorsuale, dal quale il liquidatore potrà effettuare direttamente i prelievi necessari, trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto ai componenti del comitato dei creditori, al commissario giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al giudice delegato;
- g) il liquidatore predisporrà ogni sei mesi una relazione sullo stato della liquidazione, contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, da depositare in cancelleria e da comunicare ai commissari giudiziali, al legale rappresentante della debitrice ed al comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni;
- h) il liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il giudice delegato, i commissari giudiziali ed il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano;
- i) il liquidatore provvederà, subito dopo il perfezionamento dei singoli atti di liquidazione, a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti secondo l'ordine previsto nella proposta omologata, tenendo conto delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere che possano eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario già in essere, previa formazione di piani di riparto da sottoporre al parere dei commissari giudiziali e del comitato dei creditori e da comunicare al legale rappresentante della debitrice;
- j) il liquidatore effettuerà i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successiva trasmissione al commissario giudiziale, al comitato dei creditori ed al legale rappresentante della debitrice di copia della relativa documentazione;
- k) per i pagamenti di crediti contestati il liquidatore provvederà a depositare gli importi risultanti dall'elenco di cui al punto a), maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario ((l'uno già acceso presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.p.a., già Banca Popolare di
- 

18

Lanciano e Sulmona al numero di libretto 1294016 e l'altro da accendere presso la s.p.a. Carichieti alle condizioni assicurate da tali banche per i depositi giudiziari dal Tribunale) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato;


- l) analogamente il liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili;
 - m) lo svincolo delle somme depositate ai sensi dei punti k) e l) verrà disposto dal giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;
 - n) delle operazioni di riparto eseguite il liquidatore darà notizia al giudice delegato con apposite e documentate relazioni;
 - o) esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 L.F.;
5. dispone che il presente decreto sia, a cura della cancelleria, pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. e comunicato alla debitrice, al liquidatore ed al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio dell'8 novembre 2013.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Fortieri



Il Presidente
Dott. Giuseppe Cassano



Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara D'Alfonso, Magistrato Ordinario in Tirocinio

Depositato in Cancelleria

il 7/12/2014

Il Direttore Amministrativo
(dott.ssa Lucia Di Rupe)